

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILE - Sentenza del 24 giugno 2005, n. 13549 - TRIBUTI - CAMERE DI COMMERCIO - TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE IN ALBI E REGISTRI - NATURA DI TRIBUTO LOCALE - ESCLUSIONE – QUESTIONE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Carbone - Presidente Aggiunto
Dott. Giovanni Olla - Presidente di Sezione
Dott. Antonio Vella - Presidente di Sezione
Dott. Enrico Papa - Consigliere Relatore
Dott. Antonino Elefante - Consigliere
Dott. Ernesto Lupo - Consigliere
Dott. Vincenzo Proto - Consigliere
Dott. Fabrizio Miani Canevari - Consigliere
Dott. Luigi Francesco Di Nanni - Consigliere

**ha pronunciato la seguente:
SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 5271 R.G. 2003, proposto da:
Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di Genova San Pa. S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, con procura in calce al ricorso, datata 31 gennaio 2003, dagli Avvocati Er. Ga. e Gi. Ca., ed elettivamente domiciliata in Ro. al Viale Ma. 88, presso l'Avvocato Wi. Vi.;

ricorrente

contro Ag. Ca., elettivamente domiciliato in Ro., Via F. c. 5, presso l'Avvocato Lu. Ma., che, con il Prof. Avvocato Ce. Gl., lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 23 gennaio 2002, depositata col n. 19 il 7 maggio 2002.

Nella pubblica udienza del 21 aprile 2005, udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Relatore Dott. Enrico Papa;

udito l'Avvocato c., delegato, per il controricorrente;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, con dichiarazione di giurisdizione delle commissioni tributarie, e rinvio alla sezione semplice per le restanti censure.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di Genova San Pa. S.p.A. emise nei confronti di Ag. Ca., il 13 ottobre 1988, un avviso di mora per il pagamento del diritto camerale, con maggiorazione relativa, riguardante la

Sc. S.n.c. per l'anno 1995. Ricorse alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Ag. Ca., deducendo la illegittimità dell'avviso di mora, in quanto non preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, e, nel merito, la non debenza della somma, per essere stato egli da tempo estromesso dalla Società.

Sulla resistenza del Concessionario per la riscossione, la Commissione adita accolse il ricorso, sotto il primo profilo prospettato.

L'appello del Concessionario - che rilevava il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ribadendo d'altronde la legittimità dell'avviso di mora - è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe. In essa si afferma la giurisdizione tributaria, alla stregua della sostituzione dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, frattanto intervenuta ad opera dell'art. 12 della L. 448/2001; e si ribadisce la illegittimità dell'avviso di mora impugnato, per la mancata notifica della cartella esattoriale.

Per la Cassazione ricorre la Società concessionaria del servizio di riscossione, con due motivi, seguiti da memoria; resiste l'intimato con controricorso, pure illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce, in ordine successivo, la ricorrente:

1) il difetto di giurisdizione, alla stregua del tenore dell'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, all'epoca del ricorso introduttivo, che comportava la giurisdizione ordinaria in materia di diritti camerali (Cass., Sez. Un., 742/1999), senza possibilità di applicazione della disciplina successivamente introdotta dall'art. 12, comma 2, della L. 448/1992, in considerazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, fissato nell'art. 5 c.p.c.;

2) validità dell'avviso di mora, pure in mancanza di notificazione della cartella esattoriale, dovendosi applicare, alla fattispecie in esame, l' art. 30 del D.P.R. 600/1973, nella versione anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 46/1999.

Resiste l'intimato, affermando la giurisdizione del Giudice ordinario anche nel vigore della precedente disciplina, in quanto il diritto camerale rientra fra i "tributi locali" - art. 2, comma 1, lett. h), nel testo previgente -; rilevando che la sentenza impugnata si rivela comunque corretta, poiché l'art. 5 è "norma diretta a favorire e non ad impedire la *perpetuatio iurisdictionis*"; ribadendo, infine, l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, pure nel vigore della precedente disciplina in materia.

Il primo motivo di ricorso, attinente alla giurisdizione, deve essere disatteso.

Non è possibile ricollegare la giurisdizione tributaria - come ritiene il controricorrente - al "vecchio" testo del citato art. 2 (comma 1, lett. h), non apparendo prospettate valide ragioni per modificare l'orientamento al riguardo già espresso da Cass., Sez. Un., 742/1999, che ha escluso il carattere di "tributo locale" del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio, dovuto ai sensi dell'art. 34 del D.L. 786/1981, come convertito dalla L. 51/1982 e successivamente regolato dall'art. 18 della L. 580/1993. L'esclusione è stata fondata, in maniera convincente e quindi da condividere, sul duplice rilievo: che "la nozione di ente locale è tradizionalmente riservata agli enti pubblici territoriali (...) per i quali il territorio assume il rilievo di elemento costitutivo", mentre la circoscrizione territoriale, nella quale le Camere di Commercio operano, "costituisce soltanto un limite di competenza (art. 1 della L. 580 del 1993) "; che "il diritto di cui trattasi non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di Commercio, dal momento che a tali enti è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale" (art. 18 della L. 580/1993 citata).

La giurisdizione tributaria risulta invece radicata, per effetto di ius superveniens (citato art. 12 comma 2, della L. 448/2001, che ha sostituito, con effetto dal 1 gennaio 2002 - art. 79 -, l'art. 2 del D.Lgs. 546/1992), implicante la sostituzione del criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente indicati, con quello generalizzato per i "tributi di ogni genere e specie". E non appare corretta l'opinione del concessionario del servizio di riscossione, che vorrebbe una conclusione siffatta in contrasto con l'art. 5 c.p.c..

È, infatti, consolidato l'indirizzo di queste Sezioni Unite, secondo cui "il principio espresso dall'art. 5 c.p.c., che stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della perpetuatio iurisdictionis, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del Giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al Giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda" (così, per tutte, Cass., Sez. Un., 15885/2002; e, per l'applicazione del principio alla materia tributaria, fra le altre, Cass., Sez. Un., 6774/2003 - riguardante l'IVA sugli spettacoli -, Cass., Sez. Un., 9553/2003 - relativa alla imposta straordinaria sui beni di lusso -). Né la ratio, sottesa a tale interpretazione, tollera il limite - segnalato nella memoria del Concessionario del servizio di riscossione - che "la nuova competenza subentri già nelle more del primo grado di giudizio" (il nuovo testo dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992 ha acquistato efficacia dal 1 gennaio 2002, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2002), onde "è indifferente che la norma attributiva sopravvenga nel corso del giudizio di appello, in ogni caso trovando applicazione il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui il citato art. 5 è espressione" (Cass., Sez. Un., 2415/2002).

Ne consegue, con la declaratoria di giurisdizione del Giudice tributario, il rigetto del primo motivo di ricorso.

Per l'ulteriore esame di esso, gli atti vanno rimessi alla Sezione semplice.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara la giurisdizione tributaria; rimette gli atti alla

Sezione semplice per l'ulteriore esame del ricorso.